



## GIUNTA REGIONALE

---

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO:** Atto di organizzazione delle funzioni dell'Avvocatura Regionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L.R. n. 9 del 14 febbraio 2000 – Individuazione di fattispecie in cui la Regione è rappresentata e patrocinata dall'Avvocatura Regionale e determinazione dei criteri per l'adesione alle procedure di negoziazione assistita per il risarcimento dei danni causati da fauna selvatica alla circolazione stradale.

### LA GIUNTA REGIONALE

**PREMESSO** che con nota prot.n.0343133 del 22 settembre 2022 l'Avvocatura Regionale ha dato conto del fatto che:

- nei contenziosi in materia di danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale la Corte di Cassazione ha ormai acquisito e fatto propria la più sfavorevole tesi della responsabilità oggettiva della Regione, alla stessa ascritta ai sensi dell'art.2052 c.c. secondo cui "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito", con conseguente sostanziale inversione dell'onere della prova: per vedere esclusa la propria responsabilità - che è presunta, e prescinde, pertanto, dalla sussistenza della colpa – la Regione dovrebbe fornire, di volta in volta, la prova del caso fortuito, costituito da un fattore esterno connotato dai caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità.
- nonostante si sia tentato, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, di ottenere un *revirement* di tale sfavorevole orientamento, anche attraverso la rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione della *vexata quaestio* del titolo di imputazione della responsabilità in capo alla Regione (responsabilità colpevole ex art.2043 c.c. o responsabilità oggettiva ex art.2052 c.c.), le più recenti pronunce della Suprema Corte ribadiscono testualmente che "anche i danni causati dalla fauna selvatica sono disciplinati dall'art. 2052 c.c.; l'unico soggetto pubblico nei cui confronti può essere invocata la responsabilità ex art. 2052 c.c. è la Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti
- nonostante la tesi continui a non convincere, deve tuttavia prendersi atto dell'irremovibile posizione della Corte di legittimità, e del fatto che la stessa incida sulle decisioni dei Giudici di merito, che a tale principio si sono da ultimo uniformati, con ogni conseguenza in punto di condanna dell'Amministrazione, esposta alla *probatio diabolica* dell'imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità dei sinistri oggetto di causa;

- ha sollecitato una necessaria riflessione in punto di determinazioni da assumere in ordine non solo alla gestione del contenzioso ma anche in ordine alle istanze di negoziazione assistita che quotidianamente pervengono all'Ente;

**PRESO ATTO**, in particolare, sotto quest'ultimo profilo, che l'Avvocatura Regionale, nelle more dell'adozione delle auspiccate misure di contenimento della fauna e di messa in sicurezza delle strade che attraversano il territorio regionale e del rinnovo del contratto di assicurazione, che garantiva da un lato il legittimo ristoro del danno subito dai cittadini-utenti della strada e, dall'altro, il risparmio di risorse pubbliche conseguenti all'abbattimento delle spese di giudizio, ha suggerito la praticabilità di soluzioni conciliative (in sede di negoziazione assistita o di mediazione giudiziale), previa istruttoria da parte delle competenti Strutture tecniche per la valutazione dei danni materiali alle autovetture e/o di quelli biologici alla persona del conducente e dei trasportati, nel rispetto delle condizioni che a tal fine potrebbero essere predeterminate in via generale, nella prospettiva di un risparmio di risorse pubbliche conseguenti all'abbattimento delle spese di giudizio;

**RITENUTO**, pertanto, di dover stabilire un indirizzo in ordine all'adesione della Regione Abruzzo alle istanze di negoziazione assistita notificate al fine di conseguire il risarcimento dei danni a persone e veicoli conseguenti all'impatto con la fauna selvatica in attraversamento di sedi stradali;

**VALUTATO**, a tal fine, di poter aderire alle procedure in esame in presenza di ogni documento utile a provare il fatto, a evidenziarne la responsabilità e a quantificare il danno e, in ogni caso, della copia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale del danneggiato o del suo rappresentante legale, della copia integrale della patente di guida del conducente e della carta di circolazione, del rapporto della polizia o di altra autorità intervenuta sul luogo del sinistro, della documentazione fotografica del luogo del sinistro e dei danni riportati dal veicolo, della consulenza peritale dei danni riportati dalla persona;

**RITENUTO** di poter estendere l'indirizzo innanzi descritto anche alle procedure di mediazione previste dal D.lgs.28/2010 e ss.mm.ii., aventi carattere meramente facoltativo ed il cui svolgimento non richiede la presenza dell'avvocato;

**VISTO** l'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 9 del 14 febbraio 2000, a norma del quale l'Avvocatura Regionale è competente, in via generale, per i giudizi in caso di sussistenza, anche virtuale, di conflitto di interesse con lo Stato. Essa "rappresenta e patrocina la Regione dinanzi agli Organi di giurisdizione di ogni ordine e grado nelle fattispecie definite, in via generale, con apposito atto di organizzazione della Giunta regionale";

**RITENUTO** di dover attribuire all'Avvocatura Regionale la rappresentanza ed il patrocinio della Regione Abruzzo nelle procedure di negoziazione assistita in materia di danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale:

**PRECISATO** che nelle procedure innanzi richiamate:

- le funzioni di rappresentanza e patrocinio sono svolte congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati in servizio, iscritti a tal fine nell'Elenco Speciale allegato all'Albo degli Avvocati
- il Presidente della Regione è autorizzato a rilasciare in favore degli Avvocati in servizio presso l'Avvocatura Regionale procura generale alle liti;
- in caso di condanna della parte avversa alle spese di lite, queste andranno ripartite tra gli avvocati dell'Avvocatura Regionale ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 6 e 7, L.R.n.9/2000 ed in conformità alle previsioni di cui all'art.13 L.31.12.2012 n.247 recante la "Nuova disciplina

dell'ordinamento della professione forense" e agli artt.27 del vigente CCNL Comparto Regioni – Enti locali e 37 del vigente CCNL Area Dirigenza;

**DATO ATTO** della ricognizione, avviata dal Dipartimento Agricoltura con nota prot.n.422298 del 13 ottobre 2022, della disponibilità di figure professionali per supporto tecnico inerente la gestione delle istanze per incidenti causati da fauna selvatica prodromica all'eventuale esternalizzazione delle attività fino alla data del 31 dicembre 2022, e comunque fino a conclusione della procedura di evidenza pubblica finalizzata alla stipula della polizza RCT;

**RITENUTO** pertanto che per la gestione delle istanze di negoziazione assistita in oggetto l'Avvocatura Regionale si avvalga del supporto tecnico del Dipartimento Agricoltura e/o di altro soggetto eventualmente da questo individuato ai fini della perizia dei danni e della quantificazione delle somme da riconoscere;

**CONSIDERATO** che gli oneri derivanti dall'attribuzione all'Avvocatura Regionale della rappresentanza e del patrocinio della Regione Abruzzo nelle procedure di negoziazione assistita in materia di danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale trovano copertura nel pertinente capitolo di spesa 321901 "*Oneri per transazioni, liti passive ed arbitraggi*";

**DATO ATTO** che il Dirigente del Servizio Avvocatura Regionale ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

## **D E L I B E R A**

Per i motivi esposti in premessa:

- di poter aderire alle procedure in esame in presenza di ogni documento utile a provare il fatto, a evidenziarne la responsabilità e a quantificare il danno e, in ogni caso, della copia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale del danneggiato o del suo rappresentante legale, della copia integrale della patente di guida del conducente e della carta di circolazione, del rapporto della polizia o di altra autorità intervenuta sul luogo del sinistro, della documentazione fotografica del luogo del sinistro e dei danni riportati dal veicolo, della consulenza peritale dei danni riportati dalla persona;
- di poter estendere l'indirizzo innanzi descritto anche alle procedure di mediazione previste dal D.lgs.28/2010 e ss.mm.ii., avente carattere meramente facoltativo ed il cui svolgimento non richiede la presenza dell'avvocato;
- di attribuire all'Avvocatura Regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 9 del 14 febbraio 2000, la rappresentanza ed il patrocinio della Regione Abruzzo nelle procedure di negoziazione assistita in materia di danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale;
- che nelle procedure innanzi richiamate:
  - le funzioni di rappresentanza e patrocinio sono svolte congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati in servizio, iscritti a tal fine nell'Elenco Speciale allegato all'Albo degli Avvocati;
  - il Presidente della Regione è autorizzato a rilasciare in favore degli Avvocati in servizio presso l'Avvocatura Regionale procura generale alle liti;
  - in caso di condanna della parte avversa alle spese di lite, queste sono ripartite tra gli avvocati dell'Avvocatura Regionale ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 6 e 7, L.R.n.9/2000 ed

in conformità alle previsioni di cui all'art.13 L.31.12.2012 n.247 recante la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" e agli artt.27 del vigente CCNL Comparto Regioni – Enti locali e 37 del vigente CCNL Area Dirigenza;

- che per la gestione delle istanze di negoziazione assistita in oggetto l'Avvocatura Regionale si avvale del supporto tecnico del Dipartimento Agricoltura e/o di altro soggetto eventualmente da questo individuato ai fini della perizia dei danni e della quantificazione delle somme da riconoscere;
- che gli oneri derivanti dall'attribuzione all'Avvocatura Regionale della rappresentanza e del patrocinio della Regione Abruzzo nelle procedure di negoziazione assistita in materia di danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale trovano copertura nel pertinente capitolo di spesa 321901 "Oneri per transazioni, liti passive ed arbitraggi";
- di trasmettere copia della presente deliberazione, per opportuna conoscenza, al Dipartimento Agricoltura, nonché all'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO:

SERVIZIO: AVVOCATURA REGIONALE

UFFICIO:

L'Estensore  
Avv. Stefania Valeri  
\_\_\_\_\_  
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio  
\_\_\_\_\_  
(firma)

Il Dirigente del Servizio  
Avv. Stefania Valeri  
\_\_\_\_\_  
(firma)

Il Direttore Regionale  
\_\_\_\_\_  
(firma)

Il Componente la Giunta  
\_\_\_\_\_  
(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

\_\_\_\_\_  
(firma)

\_\_\_\_\_

Il Segretario della Giunta  
\_\_\_\_\_  
(firma)

=====